



Titolo

Corte federale d'appello – giudizio – domande e eccezioni – decisione di primo grado che ha deciso espressamente su una eccezione – mancanza di reclamo incidentale - decadenza dalla eccezione

Descrizione

Nei giudizi avanti agli organi federali riceve applicazione la regola generale di cui all'art. 346 c.p.c. e all'art. 101, comma 2, c.p.a. per cui, allorquando una domanda o eccezione sollevata in primo grado è stata respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione di primo grado sfavorevole, non essendo consentito riproporre l'eccezione con la memoria difensiva. L'art. 49, comma 11, del Codice di giustizia sportiva dispone espressamente che *“la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti”* (CFA, Sez. IV, n. 16/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021; CFA, n. 5/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 109/2023-2024).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0013/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Mancini

Riferimenti normativi

49, comma 11, CGS; art. 346 CPC; art. 101, comma 2, CPA

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0013 CFA del 1 agosto 2025 (PI-Sig. Giovanni Giuliano Agostino-U.S.D. Tortorici)